



# CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

Vittoria, 04.12.2023

Prot. 1010 /PFB

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Segretario Generale

ed in visione al Signor Sindaco

al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio

LL.SS.

**Oggetto** : mancata approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022 da parte del Consiglio Comunale giusto verbale consiliare n.132 del 30.11.2023. Determinazioni.

Premesso che con determinazione sindacale n.65 del 17.08.2023 allo scrivente e' stato conferito l'incarico dirigenziale della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio;

Con deliberazione n.134 del 30.11.2023 l'Organo consiliare ha provveduto a non approvare il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022 con la seguente votazione :

- Consiglieri presenti n.24
- Voti favorevoli n.10
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n.14
- 

Si tratta di una circostanza gia' verificatasi in merito all'adozione del Rendiconto di gestione per l'esercizio 2022, per il quale il Consiglio Comunale con ben due provvedimenti (deliberazione n.74 del 04.07.2023 e deliberazione n.101 del 30.09.2023) non ha esitato favorevolmente l'approvazione dello strumento di rendicontazione contabile e finanziario dell'Ente che poi ha trovato piena approvazione con provvedimento del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale con atto n.1 del 05.10.2023.

Per l'adozione del Bilancio Consolidato, la normativa vigente non prevede la nomina di un commissario ad acta per la verifica e l'eventuale adozione dell'atto, sebbene tale circostanza e' stata richiesta all'Assessorato Autonomie Locali e FF.PP. della Regione Siciliana con nota prot.52454 del 01.12.2023 .

La mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022 comporta una serie di conseguenze che possono condurre, attesa



l'impossibilita' per l'Ente di garantire alcune condizioni di equilibrio a seguito del blocco dei trasferimenti statali, a una crisi economica-finanziaria, ponendolo in difficoltà nell'assicurare le obbligatorie condizioni di equilibrio finanziario e di cassa.

Il blocco dei trasferimenti statali riguarda già il saldo del Fondo di Solidarietà 2023, le somme da ricevere a titolo di Fondo per gli Enti locali per garantire la continuità dei servizi e riguarderà anche, e sino all'adozione del Bilancio Consolidato 2022, a partire da Gennaio 2024, gli acconti sino al 66% degli importi dovuti a valere sul Fondo di Solidarietà 2024; tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sulla cassa e sulla capacità dell'Ente di garantire i propri pagamenti e gli obblighi derivanti dall'art.9 del D.L.78/2009(conv. in Legge n. 102/2009) .

E' appena il caso di evidenziare che l'art.49 del TUEL dispone che i soggetti che rendono i pareri tecnico-contabile a corredo degli atti amministrativi, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi e che, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al citato articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione; nessuna indicazione in tal senso risulta dal verbale consiliare n.132 del 30.11.2023, ovvero il citato verbale consiliare non riporta motivazione tecnico-contabile a fronte della mancata adozione da parte dell'Organo consiliare del Bilancio Consolidato 2022.

Senza alcuna volontà di entrare nel merito della responsabilità di ciascuno, la presente nota intende informare il Consiglio Comunale dei riflessi estremamente negativi per l'Ente conseguenziali alla mancata adozione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022 , quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente locale e in ragione della sua competenza esclusiva a deliberare misure correttive a salvaguardia degli equilibri economici e finanziari dell'Ente.

Per quanto sopraesposto e in riferimento alla possibilità di una nuova proposizione dell'atto all'Organo consiliare, nel rispetto di quanto affermato dall'ordinamento giuridico, ovvero che ogni motivata valutazione e consequenziale determinazione in merito alla (eventuale) riproposizione di un atto respinto all'Organo consiliare è ascrivibile alla competenza della funzione dirigenziale interessata, con ogni correlata responsabilità amministrativa, si ritiene di poter attivare una nuova proposta deliberativa consiliare, successiva e distinta da quella precedentemente respinta e secondo il consueto iter procedimentale.

Infine, si ritiene necessario procedere ad inoltrare la presente segnalazione, in chiave collaborativa, come previsto dall'art.7, comma 7, della Legge n.131 del 2003 alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana – Sezione di controllo. Una segnalazione volta a favorire la riconduzione delle criticità evidenziate entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe Sulsenti